IV LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1137

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGHI, BUZZI, RAMPA, PATRINI, RACCHETTI, FABBRI FRANCESCO, DALL'ARMELLINA, SAVIO EMANUELA, LEONE RAFFAELE, REALE GIUSEPPE, DE ZAN, BERTÈ, FUSARO, FRANCESCHINI, ELKAN, ROMANATO, CAIAZZA, PITZALIS, TITOMANLIO VITTORIA, CALVETTI, BOSISIO

Presentata il 14 marzo 1964

Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado

Onorevoli Colleghi! — Sono ormai a tutti note le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione d'indagine sullo stato e lo sviluppo della pubblica istruzione in Italia, nominata ai sensi della legge 24 luglio 1932, n. 1073, al fine di individuare le linee di sviluppo della pubblica istruzione in rapporto alla popolazione in età scolastica e al fabbisogno della società italiana e al fine di suggerire quali provvedimenti utili devono essere opportunamente adottati.

Uno dei problemi che la predetta commissione ha indicato degno della massima considerazione per un urgente e sollecito intervento è quello dell'assunzione del personale per far fronte alle nuove e vivissime esigenze richieste alla scuola in una società in continua espansione civile ed economica.

Si calcola, infatti, che occorreranno ben 280.000 nuovi insegnanti per gli istituti secondari da formare e qualificare nel breve giro di un decennio: prospettive decisamente preoccupanti, se si tien conto che per le previsioni generali il numero complessivo dei laureati in ogni disciplina ammonterà entro il 1975 a 480.000 unità, dei quali non è possibile che la scuola se ne appropri 280.000, cioè quasi il 60 per cento.

La Commissione d'indagine, tra gli altri provvedimenti, pertanto, ha suggerito quello inteso a « garantire l'ingresso nei ruoli della scuola media agli abilitati e agevolare l'ingresso, nella misura del possibile, nelle scuole secondarie superiori, a coloro che sono in possesso delle abilitazioni corrispondenti, mediante concorso per titoli » ed inoltre « provvedimenti straordinari per il passaggio nei ruoli della scuola media, riservati ai maestri di ruolo laureati ».

È del resto ferma convinzione dei proponenti che l'abilitazione sia titolo sufficientemente idoneo, anche così come è attualmente configurato, a garantire, per le indicate necessità della scuola, energie valide e già selezionate.

Il fenomeno del supplentato è sempre stato molto rilevante nella scuola secondaria, al punto che si è molto spesso reso necessario ricorrere a studenti universitari, anche al primo e secondo anno di iscrizione ad un corso di studi universitari.

Con la presente iniziativa si propone pertanto un concorso speciale riservato ai professori stabilizzati in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, con almeno 3 anni di servizio, con qualifica non inferiore a « valente » e agli insegnanti ordinari della scuola elementare, sempre in possesso dell'abilitazione e con qualifica non inferiore a distinto (Articolo 1).

Ai fini dell'assunzione nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sono compilate due graduatorie, una riservata ai candidati abilitati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 e l'altra ai candidati non abilitati di cui alla lettera c) dello stesso articolo.

Il motivo di tale distinzione è dato dalla possibilità che vi è, per i candidati non abilitati, di essere restituiti ai ruoli di provenienza, nel caso di mancato conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento entro 5 anni dalla data di nomina nei ruoli della scuola secondaria di primo grado.

Lo stesso motivo vale per la precedenza di nomina che si dà agli iscritti nella prima graduatoria.

Il numero delle cattedre da conferire sarà determinato dal ministro per la pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1964 (articolo 3).

I candidati che non saranno assunti per insufficienza di cattedre saranno iscritti in una graduatoria valida fino ad esaurimento (articolo 4).

Il secondo comma dell'articolo 4 dà la possibilità anche ai candidati non dichiarati vincitori iscritti in una graduatoria di non abilitati di poter ottenere l'iscrizione nella graduatoria valida fino ad esaurimento, nel caso che conseguano entro 5 anni dalla data di nomina, l'abilitazione all'insegnamento.

Si è quindi convinti che i provvedimenti che si intendono suggerire con la presente proposta di legge siano quanto mai urgenti ed opportuni per far fronte alle sopra indicate esigenze della scuola e della società italiana.

Si confida pertanto, onorevoli colleghi, che si voglia prendere in attento esame la proposta ed approvarla sollecitamente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire per ogni tipo di cattedra della scuola secondaria di primo grado, concorsi speciali per titoli riservati:
- a) ai professori stabilizzati in possesso della abilitazione all'insegnamento, con almeno tre anni di servizio con qualifica non inferiore a « valente »;
- b) agli insegnanti in possesso della abilitazione all'insegnamento, con almeno tre anni di servizio di ruolo nella scuola elementare con qualifica non inferiore a « distinto »:
- c) agli insegnanti in possesso di laurea o di diploma o di altro titolo specifico richiesto per l'insegnamento a cattedra nelle scuole secondarie, che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a « valente » o « distinto », per almeno tre anni nella scuola secondaria come stabilizzati o come distaccati dalla scuola elementare.

Gli insegnanti di cui alla lettera c) del precedente comma che entro 5 anni dalla data di nomina nei ruoli della scuola secondaria non conseguono il titolo di abilitazione, nei casi in cui questo sia prescritto, sono restituiti alla qualifica di professori stabilizzati o al ruolo di provenienza, per gli insegnanti di ruolo della scuola elementare.

IV LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 2.

Ai fini dell'assunzione nel ruolo della scuola secondaria di primo grado, sono compilate, in ordine di merito, due graduatorie, una riservata ai candidati di cui alla lettera a) e b) e l'altra ai candidati della lettera c) dell'articolo precedente.

I candidati iscritti nella prima graduatoria hanno nella nomina titolo di preferenza rispetto a quelli iscritti nella seconda graduatoria.

ART. 3.

Il Ministro per la pubblica istruzione determina con proprio decreto, previa detrazione del numero delle cattedre messe a concorso, entro il 31 dicembre 1964, il numero delle cattedre da conferire mediante concorso speciale.

ART. 4.

Gh aspiranti abilitati di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 1 della presente legge, non assunti per insufficienza di cattedre, sono iscritti su domanda in graduatorie valide fino ad esaurimento.

Gli aspiranti non abilitati – lettera c) dell'articolo 1 – iscritti ai sensi del precedente articolo 2 nella seconda graduatoria e non dichiarati vincitori, conseguita, entro il quinquennio dalla data di pubblicazione della graduatoria, l'abilitazione all'insegnamento, possono essere iscritti su domanda, secondo il punteggio conseguito nel concorso speciale, nella graduatoria valida fino ad esaurimento di cui al precedente comma.

L'assunzione ha luogo all'inizio di ogni anno scolastico in ragione di due quinti dei posti vacanti e disponibili a tale data.